Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 73° — **Roma - Sabato, 6 febbraio 1932 - Anno X** — **Numero 30**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal* 1° *gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione

1931

1932

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2085.

LEGGE 28 dicembre 1931, n. 1781.

Concessione anche ad altri personali del trattamento della legge 5 giugno 1930, n. 939, nei richiami temporanei in servizio militare.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nella legge 5 giugno 1930, n. 939, si applicano anche:

a) agli operai permanenti ed agli incaricati stabili delle pubbliche Amministrazioni;

b) al personale ausiliario, assunto con regolare contratto a termine, per sopperire ad esigenze di carattere permanente delle Amministrazioni, in base a disposizioni di carattere organico che ne stabiliscono altresì il contingente numerico, che vengano a trovarsi nelle condizioni previste dall'anzidetta legge.

Art. 2.

La presente legge avrà effetto dal 3 agosto 1930-VIII.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 dicembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini — Gazzera — Sirianni — Balbo — Mosconi — Ciano — Bottai.

Visto, *il Guardasigilli:* Rocco.

Numero di pubblicazione 2086.

LEGGE 21 dicembre 1931, n. 1779.

Conversione in legge del R. decreto-legge 17 luglio 1931, n. 1112, che modifica la durata in carica del presidente dell'Istituto nazionale per l'esportazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 17 luglio 1931, numero 1112, che modifica la durata in carica del presidente dell'Istituto nazionale per l'esportazione

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 dicembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI — GRANDI — DE BONO — MOSCONI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 2087.

LEGGE 21 dicembre 1931, n. 1780.

Conversione in legge del R. decreto-legge 25 giugno 1931, n. 949, concernente la istituzione di un Ente autonomo denominato « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e dell'architettura moderna » in Milano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 25 giugno 1931, n. 949, concernente la istituzione di un Ente autonomo denominato « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e dell'architettura moderna » in Milano.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 dicembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GRANDI — GIULIANO — MOSCONI — CIANO — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 2088.

REGIO DECRETO 21 dicembre 1931, n. 1776.

Soppressione della Cancelleria consolare presso la Regia legazione in Lisbona ed istituzione di un Consolato in sua vece.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge consolare del 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con Nostro decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il Nostro decreto 11 marzo 1928, n. 970;
Riconosciuta l'opportunità di istituire un Nostro consolato in Lisbona;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

La Cancelleria consolare presso la Regia legazione in Lisbona è soppressa, e in sua vece è istituito un Nostro consolato con giurisdizione sulle provincie di Estremadura, Alemtejo e Algarve, sulle isole Azzorre e sul gruppo delle isole di Capo Verde.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

GRANDI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 316, foglio 124. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 2089.

REGIO DECRETO 21 dicembre 1931, n. 1777.

Soppressione degli assegni stabiliti per i Regi vice consolati in Mannheim e Dortmund, ed istituzione di Regi vice consolati in Lipsia e in Tetuan.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il Nostro decreto 7 gennaio 1923, n. 185;
Visto il Nostro decreto 15 settembre 1923, n. 2163;
Visto il Nostro decreto 11 marzo 1928, n. 970;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli assegni stabiliti per i Nostri vice consolati in Mannheim e Dortmund e l'ammontare massimo da ammettere a rimborso per le spese degli uffici stessi sono soppressi.

Art. 2.

È istituito un Nostro vice consolato in Lipsia alle dipendenze del Nostro consolato generale in Dresda, con l'assegno

annuo lordo da corrispondere al titolare in L. 13.200 e l'ammontare massimo da ammettere a rimborso per le spese di ufficio in L. 10.000 oro.

Art. 3.

È istituito un Nostro vice consolato in Tetuan alle dipendenze del Nostro consolato in Siviglia, con l'assegno annuo lordo da corrispondere al titolare in L. 7500 e l'ammontare massimo da ammettere a rimborso per le spese di ufficio in L. 10.000 oro.

Art. 4.

Il presente decreto avrà effetto dalla sua data.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

GRANDI.

Il Guardasigilli: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 316, *foglio* 125. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 2090.

REGIO DECRETO 22 ottobre 1931, n. **1789.**
Modifiche allo statuto della Regia università di Catania.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto lo statuto della R. Università di Catania, approvato con R. decreto 14 ottobre 1926, n. 2169, e modificato con Regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2231, e 31 ottobre 1929, n. 2411;
Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle autorità accademiche della R. Università predetta;
Veduti gli articoli 1, 80 e 86 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;
Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della R. Università di Catania, approvato e modificato con i Regi decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato nel modo seguente:
Sono soppressi gli articoli 24, 48, 57, 69, 70, 76, 78, 79.
In conseguenza di tali soppressioni e dell'aggiunta che sarà disposta è modificata la numerazione degli articoli successivi e dei loro riferimenti.

Art. 9. — È sostituito dal seguente:

« Gli esami di profitto, di laurea e di diploma hanno luogo in due sessioni: la prima ha inizio subito dopo la chiusura annuale dei corsi e la seconda un mese innanzi il principio del nuovo anno accademico.
Lo studente non può presentarsi ad uno stesso esame più di una volta per ogni sessione ».

Dopo l'art. 16 è aggiunto il seguente:
« Art. 17. — Le Facoltà o Scuole propongono i singoli piani di studio, che vengono comunicati agli studenti mediante il manifesto annuale.
Gli studenti sono liberi di variare i piani proposti purchè prendano iscrizione e superino gli esami nel numero minimo di materie fissato per il conseguimento di ciascuna laurea o diploma ».

Art. 26. — Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Lo studente, che non segua il piano di studi proposto dalla Facoltà, deve, per il conseguimento della laurea in giurisprudenza, seguire i corsi e superare gli esami in almeno 19 materie scelte fra quelle elencate nell'art. 24 o anche fra quelle di altre Facoltà ».

Art. 48 (già 49). — Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Lo studente, che non segua il piano di studi proposto dalla Facoltà, deve, per il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia, seguire i corsi e superare gli esami in almeno 24 materie ».

Art. 56 (già 58). — Il primo comma è sostituito dal seguente:
« Lo studente, che non segua il piano di studi proposto dalla Facoltà, deve soddisfare alle seguenti condizioni: »

Art. 67 (già 71). — È sostituito dal seguente:

« Lo studente, che non segua il piano di studi proposto dalla Scuola, deve, per conseguire il diploma in farmacia, prendere iscrizione e superare gli esami in almeno 9 materie scelte fra quelle elencate nell'art. 64. Deve inoltre provare in ogni caso di avere frequentato le esercitazioni di:

a) preparazioni ed analisi chimica;
b) chimica farmaceutica;
c) materia medica;
d) botanica, in rapporto alle piante officinali,

e di avere sostenuto le relative prove pratiche ».

Art. 72 (già 77). — È sostituito dal seguente:

« Lo studente, che non segua il piano di studi proposto dalla Scuola, deve, per conseguire la laurea in chimica e farmacia, prendere iscrizione e superare gli esami in almeno 14 materie scelte fra quelle elencate nell'art. 64 o anche fra quelle delle Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e di medicina e chirurgia, purchè il numero di queste ultime non sia superiore a tre. Deve inoltre frequentare le seguenti esercitazioni:

per un biennio:
a) preparazioni chimiche e di tossicologia nel laboratorio di chimica farmaceutica (biennale);
b) analisi qualitativa e quantitativa nel laboratorio di chimica generale;

per un anno:
c) botanica, sulle piante medicinali;
d) fisica;
e) chimica bromatologica e zoochimica nel laboratorio di chimica farmaceutica;
f) zoologia;
g) chimica biologica;
h) igiene;
i) tecnica farmaceutica ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 22 ottobre 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 317, foglio 5. — MANCINI.

LEGGE 18 gennaio 1932, n. 20.
Conversione in legge del R. decreto-legge 11 luglio 1931, n. 891, concernente la soppressione dell'addizionale governativo sulle bevande vinose ed alcooliche e sulla birra e altri provvedimenti relativi alle imposte di consumo ed alla tassa di scambio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 11 luglio 1931, n. 891, concernente la soppressione dell'addizionale governativo sulle bevande vinose ed alcooliche e sulla birra e altri provvedimenti relativi alle imposte di consumo ed alla tassa di scambio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 gennaio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

LEGGE 18 gennaio 1932, n. 21.
Conversione in legge del R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1187, che impone uno speciale dazio sul valore alla importazione di talune merci e modifica il regime fiscale degli olii minerali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1187, che impone uno speciale dazio sul valore alla importazione di talune merci e modifica il regime fiscale degli olii minerali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 gennaio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

REGIO DECRETO 18 gennaio 1932, n. 22.
Nomina dell'on. prof. Arrigo Serpieri a presidente dell'Associazione nazionale fra i consorzi di bonifica e d'irrigazione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 26 aprile 1928, n. 1017 (convertito nella legge 20 dicembre 1928, n. 3226), che ha istituito l'Associazione nazionale fra i consorzi di bonifica e d'irrigazione;
Visto il R. decreto 10 ottobre 1929, n. 1836;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'on. prof. Arrigo Serpieri è nominato presidente dell'Associazione nazionale fra i consorzi di bonifica e d'irrigazione.
In caso di sua assenza o impedimento regge l'Associazione l'on. conte Giuseppe Pavoncelli.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

ACERBO — DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 317, foglio 8. — FERZI.

REGIO DECRETO 25 gennaio 1932.
Costituzione del nuovo Consiglio generale dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 25 marzo 1926, n. 838, con cui fu eretto in corpo morale l'« Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani » con sede in Roma;
Veduto il R. decreto 8 dicembre 1926, n. 2255, col quale fu nominato il primo Consiglio generale del predetto Istituto per la durata di un quinquennio;
Veduto il R. decreto 25 ottobre 1928, n. 2718, col quale fu approvato lo statuto organico dell'Istituto anzidetto;

Vedute le designazioni del Sindacato nazionale fascista dei giornalisti per la composizione del nuovo Consiglio generale dell'Istituto suddetto;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Consiglio generale dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, con sede in Roma, è composto come segue:

Amicucci Ermanno.
Baratelli Mario.
Benedetti Giulio.
Bertuetti Eugenio.
Borelli Aldo.
Cappelletto Giovanni.
Casini Gherardo.
Cassola Garzia.
Chiossone David.
Damerini Gino.
Di Marzio Cornelio.
Favales Antonio.
Ferretti Lando.
Giuliani Sandro.
Guglielmotti Umberto.
Losurdo Nicola.
Marchi Corrado.
Norsa Giulio.
Paoloni Francesco.
Patti Vasco.
Pini Giorgio.
Polverelli Gaetano.
Rocca Gino.
Rossi Francesco.
Sangiorgi Giorgio Maria.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

BOTTAI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1932 - Anno X
Registro n. 1 Corporazioni, foglio 42. — BETTAZZI.

(368)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1931.

Aggiunta dell'aeroporto di Trapani all'elenco degli aeroporti doganali del Regno.

IL MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto l'art. 15 della Convenzione internazionale del 13 ottobre 1919 per il regolamento della navigazione aerea, approvata e resa esecutiva col R. decreto-legge 24 dicembre 1922, n. 1878, convertito nella legge 31 gennaio 1926, n. 753;

Visto il R. decreto-legge 20 agosto 1923, n. 2207, convertito nella legge 31 gennaio 1926, n. 753, contenente provvedimenti per la navigazione aerea;

Visto il R. decreto 11 gennaio 1925, n. 356, che approva il regolamento per la navigazione aerea;

Visto il decreto Ministeriale 20 giugno 1928, che determina l'elenco degli aeroporti doganali del Regno;

Visti i decreti Ministeriali in data 9 agosto 1929 e 28 gennaio 1930, che apportano alcune modifiche al suaccennato elenco degli aeroporti doganali;

Visto il decreto Ministeriale in data 1° luglio 1930, che contiene l'elenco degli aeroporti del Regno e delle Colonie aperti al traffico civile aereo;

Di concerto col Ministro per le finanze;

Decreta:

Articolo unico.

All'elenco degli aeroporti doganali del Regno, stabilito con l'art. 1 del decreto Ministeriale in data 20 giugno 1928 e modificato con i successivi decreti Ministeriali in data 9 agosto 1929 e 28 gennaio 1930, è aggiunto il seguente aeroporto:

Aeroporti doganali per l'atterraggio degli aeroplani: Trapani circoscrizione doganale di Palermo.

L'aeroporto di Trapani è aggiunto altresì all'elenco degli aeroporti aperti al traffico aereo civile contenuto nell'art. 1 del decreto Ministeriale in data 1° luglio 1930.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 26 febbraio 1931 - Anno IX

p. *Il Ministro per l'aeronautica*:
RICCARDI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1931 - Anno IX
Registro n. 7 Aeronautica, foglio n. 382. — CASATI.

(378)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1931.

Elenco degli aeroporti del Regno e delle Colonie aperti al traffico civile aereo.

IL MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto-legge 20 agosto 1923, n. 2207, convertito nella legge 31 gennaio 1926, n. 753, contenente provvedimenti per la navigazione aerea;

Visto il regolamento per la navigazione aerea approvato con R. decreto 11 gennaio 1925, n. 356, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 20 giugno 1928, che determina l'elenco degli aeroporti doganali del Regno e delle Colonie;

Visto il decreto Ministeriale 9 agosto 1929, che cancella dal suddetto elenco gli aeroporti di Zaule e di Brikao;

Visto il decreto Ministeriale 28 gennaio 1930, che aggiunge al suddetto elenco l'aeroporto e l'idroscalo di Bengasi;

Visto il decreto Ministeriale 26 febbraio 1931, che aggiunge al suddetto elenco l'aeroporto di Trapani;

Visto il decreto Ministeriale 1° luglio 1930, che stabilisce l'elenco degli aeroporti del Regno e delle Colonie aperti al traffico aereo civile;

Decreta:

Art. 1.

È abrogato il decreto 1° luglio 1930 che stabilisce l'elenco degli aeroporti del Regno e delle Colonie aperti al traffico aereo civile.

Sono aperti al traffico aereo civile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del regolamento per la navigazione aerea approvato col R. decreto 11 gennaio 1925, n. 356:

1. — TUTTI GLI AEROPORTI DOGANALI DEL REGNO E DELLE COLONIE E CIOÈ:

a) *per l'atterraggio degli aeroplani*:

nel Regno:

Torino (Mirafiori),
Milano (Taliedo),
Trento (Gardolo),
Udine (Compoformido),
Venezia (S. Nicolò del Lido),

Loreto,
Brindisi (S. Vito dei Normanni),
Roma (Littorio),
Napoli (Capodichino),
Pisa (S. Giusto),
Catania,
Trapani,
Cagliari (Monserrato);

nelle Colonie:

Tripoli (Mellaha),
Bengasi,
Tobruk,
Massaua,
Mogadiscio (Omar Ger Geb);

b) *per l'ammaraggio degli idrovolanti*:

nel Regno:

Genova porto,
Marina di Pisa,
Ostia (Roma),
Napoli porto,
Brindisi porto,
Ancona,
Venezia (Sant'Andrea),
Portorose (Istria),
Zara,
Palermo porto,
Siracusa porto,
Cagliari (Elmas),
Terranova Pausania;

nelle Colonie:

Tripoli porto,
Bengasi,
Tobruk porto,
Massaua porto;

c) *per l'atterraggio dei dirigibili*:

Ferrara,
Ciampino nord (Roma)
Augusta.

— I SEGUENTI AEROPORTI NON DOGANALI DEL REGNO E DELLE COLONIE:

a) *per l'atterraggio degli aeroplani*:

nel Regno:

Aviano,
Bari,
Boscomantico,
Bologna,
Cascina Costa,
Cerveteri,
Ferrara,
Firenze,
Foggia,
Jesi,
Padova,
Pavullo,
Ponte S. Pietro,
Ravenna,
Rimini,
Sarzana,
Vicenza,
Vizzola Ticino;

nelle Colonie:

Sirte;

b) *per l'ammaraggio degli idrovolanti*:

nel Regno:

Finalmarina,
Passignano,
Pavia (S.I.S.A),
San Remo,
Sapri,
Schiranna,
Sesto Calende,
Torino (S.I.S.A),
Trieste (S.I.S.A.),
Varese.

Art. 2.

Sono, del pari, consentiti l'approdo e la partenza degli idrovolanti nelle seguenti località:

Abbazia,
Alassio,
Como,
Fiume,
Iseo (Montecollino),
Lussino,
Savona,
Stresa,
Torre del Lago,
Varazze,
Viareggio.

Art. 3.

È vietato effettuare approdi o partenze presso aeroporti o località che non siano gli aeroporti o le località di cui ai precedenti articoli. Tale divieto non si applica agli aeromobili militari nazionali.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 29 settembre 1931 - Anno IX

Il Ministro: BALBO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1931 - Anno X
Registro n. 4 Aeronautica, foglio n. 121. — CASATI.

(379)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1932.
Nomina della Commissione di vigilanza sulle radiodiffusioni per la città di Trieste.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 6 della legge 14 giugno 1928, n. 1352, sulla radiodiffusione di esecuzioni artistiche;

Visto l'art. 6 delle norme regolamentari 20 agosto 1928, per l'applicazione della legge su menzionata;

Considerata la necessità di provvedere alla nomina della Commissione di vigilanza sulla radiofonia per la città di Trieste;

Visto che il podestà di Trieste ha proposto quale membro di detta Commissione il maestro di musica Emilio Angelini;

Decreta:

La Commissione incaricata di vigilare per la città di Trieste a che le radiodiffusioni siano ben eseguite, è così costituita:

1. Ing. cav. Crepaz Pietro, direttore del Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche di Trieste, presidente;

2. Signor Angelini Emilio, maestro di musica, membro;
3. Signor Crescia Pietro, direttore di scuola privata di radiotecnica, membro;
4. Cav. De Antoniis Armando, capo ufficio dei telefoni interurbani, segretario.

I componenti di detta Commissione durano in carica un anno dalla data di registrazione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 gennaio 1932 - Anno X

Il Ministro: CIANO.

(376)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1932.
Autorizzazione alla Banca popolare di Milano ad istituire una filiale in Meda.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti i Regi decreti 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, nn. 1107 e 1108, recanti provvedimenti sulla tutela del risparmio;
Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca popolare di Milano, società cooperativa anonima, con sede in Milano, è autorizzata ad instituire una propria filiale nella piazza di Meda, previa chiusura della filiale di Cuggiono della Banca medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 gennaio 1932 - Anno X

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ACERBO.

(380)

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1932.
Proroga della straordinaria gestione della Congregazione di carità di Pescara.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale in data 27 luglio 1931, col quale si assegnava il termine di mesi sei, per il compimento dei suoi lavori, al commissario incaricato, ai sensi del R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, della temporanea gestione della Congregazione di carità di Pescara;
Vista la proposta del Prefetto;
Ritenuta la necessità di accordare al commissario una proroga del termine assegnatogli;
Visto il citato R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Il termine assegnato al predetto commissario per il compimento dei suoi lavori è prorogato fino al 31 luglio 1932-X.

Il prefetto di Pescara è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 28 gennaio 1932 - Anno X

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(377)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 365 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Lazzarich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Lazzarich Giuseppe, figlio del fu Giovanni e della fu Demarin Fosca, nato a Medolino (Pola) il 28 settembre 1888 e abitante a Medolino, n. 9, è restituito a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lazzari ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Chiraz Elena di Antonio e di Priorat Maria, nata a Medolino il 24 maggio 1889; ed ai figli nati a Medolino: Eufemia, il 13 ottobre 1910; Pietro, il 15 maggio 1914; Antonio, il 18 luglio 1918.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 6 novembre 1930 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(9716)

N. 423 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Lovrecich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Lovrecich Antonio, figlio di Antonio e di Podgoraz Lucia, nato a Pola il 27 settembre 1883 e abi-

tante a Pola, via Epulo n. 11, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lauretti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Raich Maria di Matteo e di Lanza Maria, nata in Altura (Pola), il 18 febbraio 1889.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 5 novembre 1930 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(9719)

N. 351 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Lazzarich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Lazzarich Antonio, figlio di Antonio e della Lorenzin Natalia, nato a Medolino (Pola), il 22 agosto 1903 e abitante a Medolino n. 15, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lazzari ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Buich Albina di Giacomo e fu Rosanda Giustina, nata a Pomer (Pola) il 9 aprile 1907, ed alla figlia Caterina, nata a Pomer il 2 febbraio 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 6 novembre 1930 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(9720)

N. 358 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA.

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto.

Ritenuto che il cognome « Lazzarich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Lazzarich Giovanni, figlio di fu Luca e della fu Anna Lazzarich, nato a Medolino (Pola) il 28 dicembre 1883 e abitante a Medolino n. 207, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lazzari ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Radossevich Maria di Martino e di Gracalich Maria, nata a Medolino l'8 marzo 1886; al figlio Giuseppe, nato a Pola il 31 luglio 1926, ed ai figli nati a Medolino: Anna, il 22 febbraio 1911; Maria, il 20 dicembre 1913; Giovanni, il 16 giugno 1919, Pietro, il 22 febbraio 1921; Luca, il 7 giugno 1923.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 6 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(9721)

N. 335 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA.

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Ladich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Ladich Francesco, figlio del fu Andrea e di Maria Zigante, nato a Pola il 26 gennaio 1882 e abitante a Pola, via Besenghi n. 8, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ladini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Mateicich Paola di Francesco e di Anna Gregorovich, nata a Pisino il 28 giugno 1871; ed alle figlie: Ada, nata a Rovigno il 28 marzo 1908; Ornella, nata a Pola il 7 giugno 1912.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 6 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(9722)

N. 359 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA.

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926,

che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto.

Ritenuto che il cognome « Lazzarich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Lazzarich Giovanni, figlio di Andrea e di Zuccon Fosca, nato a Medolino (Pola) il 16 gennaio 1903 e abitante a Medolino n. 127, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lazzari ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Priorat Antonia fu Giovanni e di Priorat Anna, nata a Medolino il 27 agosto 1905, ed alla figlia Rosina, nata a Pola il 19 luglio 1926.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 6 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(9723)

N. 348 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Lazzarich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Lazzarich Antonio, figlio del fu Antonio e della fu Marinovich Pasqua, nato a Medolino (Pola) il 4 ottobre 1858 e abitante a Medolino n. 11, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lazzari ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Rodessevich Caterina fu Matteo e fu Zuccon Eufemia nata a Medolino il 3 novembre 1862.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 8 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(9724)

N. 352 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Lazzarich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Lazzarich Antonio, figlio di Giovanni e di Chiraz Cristina, nato a Medolino (Pola) il 17 gennaio 1906 e abitante a Medolino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lazzari ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Urti Maria di Giuseppe e fu Kiraz Caterina nata a Medolino il 27 febbraio 1905.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 8 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(9725)

N. 374 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Lazzarich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Lazzarich Luca, figlio del fu Giovanni e di Buich Caterina, nato a Medolino (Pola) il 22 agosto 1874 e abitante a Medolino n. 26, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lazzari ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Giadresco Rosa fu Antonio e di Detoffi Antonia nata a Sissano (Pola) il 29 agosto 1882, alla figlia Milka nata a Zara il 31 maggio 1915, ed ai figli nati a Medolino: Giovanni, il 1° settembre 1904; Amalia, il 7 aprile 1907; Fortunato, il 21 maggio 1908; Anna, il 21 febbraio 1911; Luigi, il 2 settembre 1912.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 6 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(9726)

N. 372 M. L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Lazzarich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Lazzarich Luca, figlio di Luca e della fu Lazzarich Anna, nato a Medolino (Pola) il 5 settembre 1903 e abitante a Medolino n. 107, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lazzari ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Iurlina Fosca di Matteo e di Ruzich Caterina nata a Promontore il 7 marzo 1903, ed al figlio Aldo nato a Pola il 12 marzo 1925.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 6 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(9727)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha presentato il 29 gennaio 1932-X, alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1592, concernente la tassa speciale per le merci provenienti dall'estero, che si sbarcano nei porti e nelle spiagge del Regno.

(402)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Riconoscimento dell'esclusivo diritto della pesca del tonno con la tonnara di Isola Piana.

Con decreto del Ministro per le comunicazioni in data 15 gennaio 1932-X, registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1932-X, è riconosciuto al signor Salvatore Pes marchese di Villamarina il possesso del diritto esclusivo della pesca del tonno con la tonnara di Isola Piana.

Il punto di attacco del pedale, l'orientamento e la lunghezza di esso, la estensione e configurazione ed orientamento delle reti dovranno essere conformi alla planimetria annessa al decreto stesso, bollata dall'Ufficio del registro di Iglesias, addì 16 febbraio 1928-VI, e vistata dall'Ufficio del Genio civile di Cagliari il 12 marzo 1928-VI. Le zone di rispetto della tonnara sono quelle stabilite dagli articoli 18 e 20 del regolamento sulla pesca marittima approvato con R. decreto 13 novembre 1882, n. 1090.

A cura e spese del proprietario della tonnara, e con l'assistenza di un ufficiale di porto e di un funzionario del Genio civile, dovranno essere fissati a terra appositi pilastri indicanti il luogo di attacco del pedale e le linee determinanti la distanza di rispetto e la zona di protezione, facendone menzione in apposito verbale. Sui predetti pilastri saranno scritte rispettivamente le seguenti leggende: « Tonnara di Isola Piana » - « Limite di sopravento della zona di protezione della tonnara di Isola Piana » - « Limite di sottovento della zona di protezione della tonnara di Isola Piana ».

L'esercizio della tonnara avverrà ogni anno dal 1° maggio al 30 giugno; il proprietario dovrà preavvisare, almeno 15 giorni prima del calo, la capitaneria di Cagliari. Allo spirare del termine del calo la tonnara sarà salpata ed ogni occupazione rimossa, in modo che lo spazio acqueo di calo della tonnara sia completamente sgombero di ogni ordegno di pesca e da qualsiasi materiale che potesse essere stato collocato in fondo al mare.

Durante l'esercizio della tonnara, questa dovrà essere segnalata secondo le norme che saranno dettate dall'Amministrazione; in caso di spostamento o di distruzione dei segnali, il proprietario della tonnara dovrà provvedere perchè vengano subito rimessi al posto i primitivi o ne siano collocati dei nuovi.

L'esercizio della tonnara è subordinato inoltre all'osservanza di tutte le norme e limitazioni esistenti nelle leggi e nei regolamenti concernenti la pesca e la polizia marittima e di quelle che potessero essere nel futuro emanate in materia.

(383)

Apertura di ricevitoria telegrafica.

Si comunica che il giorno 19 gennaio 1932 venne attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Roma 46 La Storta, provincia di Roma.

(395)

Riconferma in carica di un consigliere di amministrazione delle poste e dei telegrafi.

Si rende noto che con R. decreto 18 gennaio 1932-X, sulla proposta del Ministro per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze, il comm. Vittorio Marini, ispettore superiore del Tesoro nel Ministero delle finanze, venne confermato nella carica di consigliere di amministrazione delle poste e dei telegrafi.

(382)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 27.

Media dei cambi e delle rendite
del 4 febbraio 1932 - Anno X

Francia	76.35	Oro	373.36
Svizzera	378 —	Belgrado	—
Londra	66.90	Budapest (Pengo)	—
Olanda	7.81	Albania (Franco oro)	—
Spagna	151 —	Norvegia	3.70
Belgio	2.70	Russia (Cervonetz)	—
Berlino (Marco oro)	4.60	Svezia	3.76
Vienna (Schillinge)	—	Polonia (Sloty)	218 —
Praga	57.50	Danimarca	3.70
Romania	11.50	Rendita 3,50 %	73.95
Peso Argentino Oro	—	Rendita 3,50 % (1902)	69 —
Peso Argentino Carta	—	Rendita 3 % lordo	45 —
New York	19.35	Consolidato 5 %	82.175
Dollaro Canadese	—	Obblig. Venezie 3,50%	83.30

CONCORSI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso a 18 posti di cancelliere di 5ª classe di gruppo B.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge 2 giugno 1927-V, n. 860;
Visto il R. decreto 12 maggio 1930-VIII, n. 935;

Determina:

Art. 1.

È aperto un concorso per esami a 18 posti di cancelliere di quinta classe (grado 11°) di gruppo *B* per il servizio delle RR. Rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero e dell'Amministrazione centrale degli affari esteri.

Le domande scritte e sottoscritte di proprio pugno dagli aspiranti su carta da bollo da L. 5, debbono indicare con precisione cognome, nome, paternità, dimora del candidato e luogo ove egli desidera che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso, e dovranno pervenire al Ministero degli affari esteri non oltre quattro mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Nelle domande stesse dovranno altresì essere specificate le lingue estere, oltre la francese, nelle quali il candidato intende di essere esaminato.

La data di arrivo della domanda è stabilita dall'apposito bollo apposto dal competente ufficio del Ministero. Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali e i relativi documenti pervenissero al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti od a titoli presentati per qualsiasi motivo ad altre Amministrazioni.

Art. 2.

Alle istanze degli aspiranti al concorso a cancelliere di quinta classe estranei all'Amministrazione degli affari esteri, dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° certificato di cittadinanza italiana, debitamente legalizzato (sono equiparati ai cittadini italiani, per gli effetti del presente concorso, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto Reale in occasione di singoli consensi);

2° copia autentica, pure legalizzata, dell'atto di nascita, dal quale risulti che l'età del candidato, alla data del presente decreto, non è minore di 21 anni nè maggiore di 30;

3° certificato od altro documenti dal quale risulti che il candidato ha soddisfatto agli obblighi di leva;

4° certificato rilasciato da un ufficiale medico addetto ad un corpo o stabilimento sanitario del Regio esercito, della Regia marina o della Regia aeronautica, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione tale da permettergli di affrontare qualsiasi clima, e non ha imperfezioni fisiche visibili non derivanti da ragioni di guerra e che non siano comunque d'impedimento all'esercizio delle funzioni cui aspira. A tale scopo l'aspirante sarà sottoposto alla visita di cui al paragrafo 820 (lettera *c*) del regolamento sul Servizio sanitario militare, edizione 1904. La firma dell'ufficiale medico dovrà essere legalizzata dalla superiore autorità militare. Per i residenti all'estero, il certificato medico dovrà essere rilasciato da un medico di fiducia del Regio ufficio diplomatico o consolare competente;

5° certificato penale generale, rilasciato dall'ufficiale del casellario giudiziario. La firma del cancelliere deve essere legalizzata dal presidente del Tribunale;

6° certificato di buona condotta rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui esso è richiesto. La firma del podestà deve essere legalizzata dal Prefetto;

7° diploma (originale o copia autentica) di maturità classica e scientifica o di abilitazione tecnica o magistrale, ai sensi del Regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure diploma (originale o copia autentica) di abilitazione, conseguito presso i Regi istituti commerciali di cui all'art. 52 del R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749;

8° una fotografia in doppio esemplare, firmata dall'aspirante sul lato anteriore e debitamente legalizzata;

9° ogni altro titolo, pubblicazione e documento che l'aspirante creda opportuno di presentare.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai nn. 1, 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore a sei mesi da quella di pubblicazione del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.

Gli aspiranti che si trovano in servizio presso Regie rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero, con funzione di cancelliere, dovranno dirigere la loro domanda al Ministero degli affari esteri per il tramite del capo dell'ufficio al quale sono addetti, accompagnandola con i seguenti documenti:

1° dichiarazione del capo dell'ufficio da cui risulti la durata del servizio prestato come cancelliere;

2° copia dell'atto di nascita, debitamente legalizzato;

3° certificato di cittadinanza italiana, pure legalizzato;

4° certificato od altro documento dal quale risulti la posizione militare del candidato;

5° certificato di un medico di fiducia dell'ufficio, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica, che gli permetta di affrontare qualsiasi clima e che non ha imperfezioni fisiche visibili non derivanti da ragione di guerra;

6° una fotografia in doppio esemplare, firmata dall'aspirante sul lato anteriore e debitamente autenticata;

7° tutti gli altri titoli di qualsiasi genere che l'aspirante ritenga opportuno di presentare.

Art. 3.

L'adempimento delle condizioni di cui agli articoli precedenti non vincola il Ministero ad accogliere le domande di ammissione al concorso. Il giudizio dell'Amministrazione è, a tale riguardo, insindacabile.

Art. 4.

Gli esami dei concorsi anzidetti saranno scritti.

Gli esami scritti obbligatori saranno tre e verteranno sulle seguenti materie:

1° nozioni di storia contemporanea (dal Trattato di Vienna 1815 ai nostri giorni) e di geografia fisica, politica e commerciale;

2° traduzione dall'italiano in francese;

3° organizzazione e leggi fondamentali dello Stato Fascista;

4° ordinamento e funzionamento degli uffici dell'Amministrazione pubblica in genere e degli Archivi in ispecie, con particolare riguardo agli uffici del Ministero degli affari esteri;

5° nozioni elementari di diritto civile, commerciale, costituzionale, amministrativo, corporativo e internazionale (pubblico e privato). Principi generali di contabilità generale dello Stato. Compilazione di prospetti statistici.

Gli esami scritti facoltativi consisteranno in traduzioni da o in altre lingue estere, oltre la francese.

È in facoltà della Commissione esaminatrice di sottoporre candidati che abbiano riportato l'idoneità negli scritti ad un esperimento orale sulle materie di cui sopra.

Art. 5.

Oltre alla notificazione individuale, sarà data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* del nome degli aspiranti ammessi a concorso, nonchè del luogo, del giorno e dell'ora fissati per il primo esame.

Art. 6.

Per quanto non è stabilito dal presente decreto, valgono le norme del regolamento approvato con R. decreto 12 maggio 1930-VIII, n. 935.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano conseguita l'idoneità senza essere compresi fra i vincitori del concorso non acquistano alcun diritto ad essere nominati.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 gennaio 1932 - Anno X

Il Ministro: GRANDI.

(403)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.